

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"SAN GIUSEPPE" DI PRIMIERO**

Viale Marconi, 19 - 38054 TRANSACQUA (TN)

Segreteria ☎ (0439) 62371 - fax 📠 (0439) 765399

Infermeria ☎ (0439) 64620 - fax 📠 (0439) 765406

Cod. Fiscale e P.iva 00374850220

e-mail: segreteria@apsp-primiero.net

e-mail certificata : segreteria@pec.apsp-primiero.net

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E LA LEGGE ANTICORRUZIONE 190/2012

DISPENSA DI FORMAZIONE PUBBLICI DIPENDENTI

Gennaio 2015

INDICE

1. Introduzione pag. 3
2. Struttura della norma penale pag. 4
3. I singoli delitti pag. 7
4. Pene e sanzioni pag. 16

INTRODUZIONE

Nel novembre 2012 è stata approvata la Legge 190, o Legge Severino, dal nome del Ministro della Giustizia proponente.

Trattasi di testo complesso e polimorfo, in quanto si compone di un unico articolo e diversi commi, i quali vanno ad innovare tutti i settori in cui possono annidarsi fenomeni di tipo corruttivo.

L'obiettivo che il Legislatore si è posto, in via principale, è stato eliminare, o quantomeno tentare di farlo, le incertezze che caratterizzano l'azione amministrativa e l'apparato burocratico italiano, perché è lì che secondo gli studiosi trova terreno fertile il malaffare.

Questa, si osserva, era un'esigenza sentita da tempo, sia a livello nazionale che europeo, nonché internazionale.

Infatti, già nel 1996, un comitato di studio aveva presentato al Presidente della Camera una relazione sulle problematiche dell'assetto amministrativo del paese.

Fra i punti dolenti si sottolineavano l'eccessiva ingerenza della politica in settori sensibili, l'eccessiva regolamentazione e formalismo delle procedure, l'ingerenza dello Stato in troppi settori economici e sociali ed infiltrazioni mafiose in diversi gangli dell'apparato.

Di tali esigenze, poi, a quasi dieci anni di distanza, si sono fatte carico anche le istituzioni internazionali.

Fra queste, spicca senza dubbio il rapporto GR.E.CO. (Group d'Etats contre la COrruption), organizzazione operante in seno all'O.C.S.E., con il quale si sollecitava il nostro paese ad adottare piani di prevenzione, a regolamentare il fenomeno del cumulo di incarichi ed all'adozione di specifici codici di condotta.

A ciò vanno anche aggiunte la Convenzione di Merida del 2003, con la quale si sollecitavano gli stati firmatari ad adottare misure idonee per la repressione della corruzione e del trading in influence, anche

nei settori privati, nonché diverse raccomandazioni e reprimende da parte della Commissione Europea ricevute dall'Italia.

L'intervento riformatore del 2012, quindi, ricevendo le indicazioni provenienti da più parti ed in risposta a recenti fenomeni di malaffare (Regioni Lazio, Lombardia, Puglia), ha predisposto un sistema articolato su tre livelli.

Il primo è l'eliminazione delle zone grigie che causano ritardi ed incertezze nel "agere" amministrativo, soprattutto in settori sensibili quali quelli degli appalti, gare pubbliche e sulla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni.

Il secondo, sul versante penalistico, ha portato alla riscrittura di alcune norme del codice penale ed alla creazione di nuove fattispecie di reato.

Ultimo, ma centrale quanto ad importanza, è la formazione del dipendente pubblico, a cui la Legge 190 ha dedicato grande attenzione, partendo dal presupposto che una

maggior coscienza del ruolo ricoperto e delle conseguenze di eventuali azioni riprovevoli sia la maggior opera di prevenzione possibile.

In questo elaborato, in quest'ottica, si ci propone di dare uno sguardo alle principali figure delittuose, di vecchio e nuovo conio, dei delitti contro la PA.

2. STRUTTURA DELLA NORMA PENALE

Per meglio comprendere le singole norme penali, pare doveroso accennare brevemente a come queste sono strutturate.

In particolare, preme soffermarsi sul soggetto attivo e sul bene giuridico tutelato.

2.1 IL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO

La norma penale sottostà al principio di tipicità, questo va inteso nel senso che l'ordinamento considera reato solo le azioni, od omissioni, descritte in ogni singola disposizione.

Ciò significa che ad ogni articolo del Codice Penale, a titolo esemplificativo, deve indicare CHI può commettere il tale reato, nonché COME deve commetterlo.

Nello specifico, principiando dal soggetto che può delinquere, il Codice Rocco ci dice che il reato può essere commesso da "chiunque", ovvero da persone che hanno una determinata qualifica soggettiva, ad esempio, il Pubblico Ufficiale.

Quando il reato può essere commesso da un soggetto qualsiasi – omicidio, furto, truffa, ecc. – il reato si dice comune, nel senso che la norma non ritiene rilevante l'esistenza di una qualifica soggettiva per la sussistenza del reato.

In altre ipotesi, invece, la legge vuole o punire più gravemente la condotta del soggetto che riveste una particolare carica, ovvero punire solo i fatti commessi da determinati soggetti.

Si tratta, rispettivamente, dei cosiddetti reati propri non esclusivi, nei quali il reato sussiste sia che lo commetta chiunque, sia che lo commetta un soggetto qualificato e, in questa evenienza, sarà punito più gravemente – si pensi al rapporto fra peculato ed appropriazione indebita.

Viceversa, qualora la condotta vietata possa essere commessa esclusivamente da un agente che rivesta una particolare posizione, come l'abuso di ufficio, si parla di reati propri esclusivi, nel senso che se il soggetto non riveste la qualifica di cui sopra il reato non si sarà perfezionato.

La distinzione di cui sopra rileva in quanto nei contro la PA vi sono diversi reati propri, esclusivi e non, riferibili a chi ricopre la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le due posizioni sono differenti e meritano un'attenta disamina.

Secondo l'art. 357 cp, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione, vuoi legislativa, giudiziaria od amministrativa; prosegue poi il comma 2, con la specificazione che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme

di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Il successivo art. 358 cp, invece, indica la nozione di incaricato di pubblico servizio, come tali intendendosi quei soggetti che svolgono un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima.

Dal novero di questi soggetti vanno peraltro esclusi coloro che siano adibiti a semplici mansioni d'ordine ovvero a compiti meramente materiali.

La Legge 190/2012, inoltre, ha eliminato dall'articolo in esame ogni riferimento al requisito dell'essere pubblico dipendente, allargando i casi in cui un soggetto può ricoprire la posizione di incaricato di pubblico servizio.

La distinzione fra le due figure rileva in quanto si tratta di posizione, sì, contigue, ma sostanzialmente diverse, a cui si ricollega una differente responsabilità penale, tanto per quanto riguarda i delitti ascrivibili, quanto per le pene irrogabili.

Più approfonditamente, si osserva come il Legislatore si sia concentrato sulla funzione esercitata dal soggetto, il che permette di estendere tale qualifica anche ai privati (si pensi al tabaccaio che riceve il pagamento dell'imposta di bollo); nulla rileva, quindi, l'incardinazione in un plesso amministrativo, risultando invece decisiva la natura delle funzioni svolte (concezione oggettivo – funzionale delle qualifiche pubblicistiche).

Ciò posto, la prima differenza fra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio si può rinvenire nel fatto che il primo è in grado di impegnare verso l'esterno la PA e di partecipare al processo di formazione della sua volontà; trattasi, dunque, di soggetti che normalmente ricoprono una posizione apicale.

Questo comunque non esclude a priori che anche persone che non occupino i vertici dell'amministrazione possano essere considerati Pubblici Ufficiali, si pensi agli impiegati addetti al controllo del rispetto dei limiti dei titoli abilitativi all'occupazione di suolo pubblico ovvero al controllore dell'autobus all'atto della richiesta di esibizione e verifica del titolo di viaggio.

Per converso, l'incaricato di pubblico servizio è figura di tipo residuale, nel senso che è individuata come il soggetto che compie attività strumentali od accessorie allo svolgimento della pubblica funzione.

Detta attività, poi, dev'essere anch'essa regolata da norme pubblicistiche e, mutatis mutandis, può essere svolta anche da soggetti privati; a titolo esemplificativo, sono considerati incaricati di pubblico servizio il conducente di mezzo pubblico, il custode del cimitero e, in buona sostanza, coloro i quali contribuiscono allo svolgimento del pubblico servizio e sui quali, al contempo, spetta l'onere dell'osservare e del far rispettare le norme che regolano tale funzione.

Dal novero degli incaricati di pubblico servizio sono esclusi i soggetti impiegati per mansioni d'ordine ovvero compiti meramente materiali, ad esempio l'usciera della Prefettura.

2.2 BENE GIURIDICO TUTELATO

Ogni norma condotta costituente reato deve ledere, o quantomeno mettere in pericolo, un bene giuridico tutelato dall'ordinamento, in ossequio al principio di offensività.

Fra questi beni, il nostro codice penale ne individua diversi, fra i quali spiccano la persona, il patrimonio, l'ordine pubblico e la pubblica amministrazione.

La nostra attenzione, gioco forza, sarà incentrata su questo ultimo, essendo la presente analisi rivolta ai delitti contro la PA.

In passato, si soleva identificare l'oggetto della tutela penale con il prestigio ed il buon nome dell'amministrazione; ora, però, gli interpreti hanno ricondotto tale nozione nell'alveo dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, come indicato dall'art. 97 della Costituzione.

Quanto sopra, peraltro, è confermato dalla stessa L. 190/2012, ove questa ha individuato nell'incertezza dell'azione e nell'inefficienza dell'apparato burocratico il terreno fertile per la genesi di fenomeni corruttivi.

Tali principi vanno letti in combinato disposto con altre specifiche norme, su tutte l'art. 1, L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, ove sono enunciati in maniera puntuale tutti i principi a cui la PA si deve uniformare nell'esercizio di tale attività; si tratta, comunque, di specificazioni dei due principi costituzionali sopra ricordati.

Principiando dall'analisi di questi ultimi, il primo che si incontra, è il principio di imparzialità.

In prima battuta, pare ovvio ricondurre tale nozione a quella di giustizia, ma ciò sarebbe vero solo in parte.

Non si tratta neanche di mera equidistanza tra più soggetti che vengono in contatto con la PA.

Invero, per imparzialità si intende la capacità dell'amministrazione di raggiungere un tale grado di astrazione, sì da far prevalere l'interesse pubblico solo ove necessario e dopo attenta ponderazione delle posizioni e dei valori di cui si fanno portatori coloro che si trovino in potenziale conflitto con esso.

In un'ottica schiettamente pratica, dal principio di imparzialità deriva l'ammissione indiscriminata di tutti i soggetti al godimento dei pubblici servizi, il divieto di qualsiasi tipo di favoritismo ovvero l'illegittimità degli atti adottati senza previa valutazione degli interessi pubblici e privati esistenti, l'obbligo per i funzionari di astenersi qualora abbiano interesse nel procedimento ed il relativo diritto per il privato di ricusarli qualora ciò non accada, la predeterminazione dei criteri tecnici ed imparziali di composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi e gare pubbliche.

Sotto altro punto di vista, invece, si colloca la separazione fra attività di tipo politico ed amministrazione esecutiva, la quale ultima, sempre in ottica di imparzialità, non deve subire l'influenza della prima, dovendosi invece ispirare a criteri di merito e professionalità.

Passando, ora, al principio di buon andamento, questo può sintetizzarsi nell'obbligo per l'agente pubblico di svolgere la propria attività secondo le modalità più idonee ed opportune per realizzare un'azione economica, efficiente ed efficace.

Tale principio, quindi, si compendia di più predicati, precisamente:

- economicità, ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi,
- efficacia, adeguamento delle risorse rispetto agli obiettivi,
- efficacia, capacità di perseguire il fine pubblico prefissato.

Pare evidente da quanto detto che il principio del buon andamento vada a braccetto con la logica del risultato, criterio ispiratore delle ultime riforme in ambito di attività amministrativa, su tutta la riforma Brunetta del 2009.

Tanto detto dei principi fondamentali, vi sono da elencare, succintamente, altri criteri, in particolare quelli contenuti nel menzionato art. 1 L. 241/1990:

- principio di ragionevolezza, l'azione amministrativa deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali, in piena adesione ai dati di fatto ed agli interessi emersi;
- il principio del pareggio di bilancio;
- il principio del giusto procedimento;
- il principio di proporzionalità.

Un cenno particolare merita, da ultimo, il principio della trasparenza, in quanto intimamente collegato all'integrità della PA e funzionale agli obiettivi della legge anticorruzione.

Tale ultima normativa, infatti, ha adottato diversi strumenti che concernono la trasparenza dell'azione amministrativa, fra i quali giova ricordare gli oneri di pubblicazione su siti internet istituzionali di atti provvedimenti e criteri ispiratori dell'azione stessa e l'ampliamento dei poteri della CIVIT (Commissione di controllo per la valutazione ed il merito nella pubblica amministrazione).

Tale massima trasparenza, peraltro, costituisce livello essenziale delle prestazioni.

3. I SINGOLI DELITTI

I delitti contro la PA si dividono in due macrocategorie, quelli commessi dai privati e quelli commessi dai pubblici ufficiali.

All'interno di questi ultimi, poi, si assiste ad un'ulteriore partizione fra i delitti di peculato, di concussione, di corruzione, abuso od omissione di atti d'ufficio ed altre fattispecie di interesse per la presente trattazione.

Preme sottolineare che in tale ambito è intervenuta pesantemente la Legge anticorruzione, tanto innalzando le pene, quanto ridisegnando ed introducendo fattispecie di reato.

3.1 I DELITTI DI PECULATO

I delitti in parola hanno il tratto comune di punire una condotta appropriativa perpetrata tanto dal pubblico ufficiale quanto dall'incaricato di pubblico servizio.

Ora analizzeremo schematicamente ogni singola fattispecie prevista.

ART. 314, COMMA 1, CP – PECULATO

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.”

SOGGETTO ATTIVO: pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA: reclusione 4 – 10 anni

CONDOTTA: la norma va a sanzionare la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro o cosa mobile altrui che possieda o comunque di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio.

Per chiarire il concetto di appropriarsi, basta ricordare che in tale condotta rientrano la dissipazione, l'alienazione, la negazione del possesso, il rifiuto di restituzione, la ritenzione, il nascondere ed altre simili.

A titolo di esempio, risponde di peculato il notaio che, ricevuta l'imposta di registro per gli atti da lui compiuti, non versi le corrispondenti somme trattenendole.

Fra le condotte siffatte non rientra la distrazione, per tale intendendosi la deviazione del denaro od altra cosa mobile dallo scopo originariamente prefissato; questa ipotesi è infatti ricondotta al delitto di abuso d'ufficio.

Il denaro ed i beni mobili devono necessariamente essere “altrui”, ossia non appartenere al soggetto attivo, né essere oggetto di diritto reale come di qualsiasi altro diritto che gli attribuisca una disponibilità delle cose.

La relazione intercorrente fra soggetto pubblico e bene, si osserva, deve esser connotata dalla ragione di ufficio o servizio; per chiarire detto collegamento, dottrina e giurisprudenza fanno riferimento ad una nozione di tipo sostanziale, abbandonando, anche in questo caso, ogni rigido criterio formalistico.

Si riscontra, insomma, tale relazione qualora questa sia espressione dell'esercizio di poteri che si ricollegano allo svolgimento della pubblica funzione o servizio; in poche parole, si tratta dei casi in cui il denaro od i beni rientrino fra le attività funzionalmente devolute all'ufficio.

ART. 314, COMMA 2, CP – PECULATO D'USO

“Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

SOGGETTO ATTIVO: pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA: reclusione 6 mesi – 3 anni

CONDOTTA: per quanto riguarda questo specifico punto, non si ravvisano differenze con l'ipotesi sopra descritta, si tratta sempre di una condotta di tipo appropriativo.

La differenziazione la si rinviene, pacificamente, nella finalità di tale condotta, ovvero nel fatto che il soggetto pubblico si appropria del denaro o cosa mobile per farne un uso temporaneo e poi restituire quanto preso.

A titolo di esempio, si pensi al messo comunale che, ritirate le somme per conto dell'amministrazione, le utilizzi per poi restituirle all'originario destinatario.

ART. 316 CP – PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

SOGGETTO ATTIVO: pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA: reclusione 6 mesi – 3 anni

CONDOTTA: Questa ultima ipotesi delittuosa di peculato differisce leggermente, quanto a condotta, dalle prime due.

Infatti non è punito il fatto di colui che si appropria, bensì di chi riceve o ritiene denaro od altra utilità.

Rispettivamente, si ha ricezione quando v'è l'accettazione di un quid da parte di un terzo senza sollecitazioni, passivamente; per converso, vi sarà ritenzione qualora la cosa, una volta ricevuta, venga mantenuta presso di sé, ergo tale reato può consistere tanto in una condotta attiva (appropriazione) od omissiva (mancata restituzione).

Dette azioni, peraltro, devono essere indebite, ossia non dovute, e ciò si ricollega al vero tratto saliente del delitto che occupa.

La condotta, infatti, deve realizzarsi giovandosi dell'altrui errore che deve costituire la causa dell'indebita dazione e può definirsi come l'erronea convinzione di essere tenuto a versare il denaro od altra utilità.

Tale errore deve essere, poi, spontaneo, perché qualora fosse frutto di un'attività di induzione da parte del pubblico ufficiale si ci troverebbe al cospetto di diversa e più grave ipotesi delittuosa.

3.2 I DELITTI DI CONCUSSIONE

Trattasi di quelle ipotesi delittuose ove il pubblico ufficiale costringe od induce il privato a dare o promettere denaro od altra utilità.

In questi casi, il privato subisce l'azione dell'agente pubblico, come si dice in dottrina, *certat de damno vitando*, ossia nell'intento di evitare un danno.

L'esaminanda Legge di riforma è intervenuta su questo delitto separando le due ipotesi di concussione (per costrizione e per induzione), prima unite, creando un nuovo disposto codicistico che presenta particolarità rilevanti.

ART. 317 CP – CONCUSSIONE

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

SOGGETTO ATTIVO: pubblico ufficiale

PENA: reclusione 6 – 12 anni

CONDOTTA: Siamo al cospetto del reato più grave previsto in questo capo.

Si tratta del fatto del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere in maniera indebita denaro od altra utilità. In primis, va rilevato che la condotta sanzionata è quella della sola costrizione, per tale intendendosi una coazione fisica o psichica sottesa alla prospettazione di un male ingiusto alla vittima.

L'incaricato di pubblico servizio, invece, non può commettere questo reato.

Tale male, poi, oltre al carattere di ingiustizia, deve anche essere idoneo ad ingenerare nel privato un serio timore.

Ciò deve avvenire con abuso delle qualità o dei poteri; nello specifico abusa della qualità il pubblico ufficiale che la strumentalizza al fine di costringere il privato.

Abusa, invece, dei poteri il soggetto pubblico chi esercita in modo distorto le attribuzioni del suo ufficio, ad esempio, l'esercizio di questi al di là dei limiti imposti dalla legge.

Circa l'oggetto materiale del reato, "denaro od altra utilità", indebitamente dati, trattasi di nozioni già chiarite in precedenza, a cui quindi si rimanda; questi, peraltro possono essere destinati anche ad un terzo.

Più attenzione, invece, merita il fatto che il Legislatore ha inteso punire in egual maniera tanto la dazione quanto la promessa.

Dunque, il reato sarà perfettamente consumato anche per il solo fatto che il pubblico ufficiale si faccia promettere l'oggetto materiale; si tratta della cd. "doppia barriera" posta a presidio del bene giuridico "pubblica amministrazione".

ART. 319quater CP – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ'

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

SOGGETTO ATTIVO: pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, chiunque

PENA: reclusione 3 – 8 anni (comma 1), reclusione fino a 3 anni (comma 2)

CONDOTTA: e' una delle novità più rilevanti introdotte dalla L. 190/2012, e si concreta nell'aver creato un'autonoma fattispecie, particolare, di concussione per induzione e nella previsione della punibilità del privato, storicamente soggetto passivo del reato.

Procedendo con ordine, la nozione di induzione è concetto controverso.

Nella prassi si suole ricondurre in tale alveo frasi indirette, allusioni o maliziose prospettazioni, comportamenti surrettizi, suggestioni tacite, omissioni, silenzi, ecc.

Ipotesi particolare, ma comunque rientrante in questa categoria, è la cd. concussione ambientale, nella quale il privato dà o promette convinto di adeguarsi ad un sistema consolidato.

Se ne ricava che per induzione vanno intesi tutti quei comportamenti atti a trarre in inganno il privato, senza che ciò sconfini nella costrizione.

Circa, invece, la previsione della punibilità del privato (chi dà o promette), come accennato, si tratta di una novità assoluta della fattispecie di nuovo conio.

La ragione di ciò si rinviene evidentemente nel fatto che in capo al privato sussistono diversi elementi di rimproverabilità, al di fuori delle ipotesi di costrizione.

3.3 I DELITTI DI CORRUZIONE

In questi delitti, rispetto a quelli di concussione, il privato non subisce l'azione del soggetto pubblico, bensì si accorda con esso al fine di compiere, omettere o ritardare un atto conforme al suo ufficio ovvero contrario ad esso.

Le diverse ipotesi delittuose differiscono per l'attività svolta dal soggetto attivo in esecuzione del mercimonio.

Sul punto, la riforma del 2012 è intervenuta aggravando le pene irrogabili.

Per tali delitti sono normalmente punibili il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio ed il privato, quale parte dell'accordo.

ART. 318 CP – CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

SOGGETTO ATTIVO: pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, chiunque

PENA: reclusione 1 – 5 anni, per l'incaricato di servizio pene ridotte fino ad 1/3

CONDOTTA: dalla condotta descritta nell'articolo che ora occupa si evince che il pubblico ufficiale, in accordo col privato, pone in essere un atto conforme ai suoi doveri d'ufficio.

Si tratta della cd. corruzione impropria.

In un'ottica di bene giuridico tutelato si potrebbe eccepire che il compimento di siffatti atti non sarebbe affatto lesivo del corretto funzionamento della PA, anzi sarebbe sintomatico del buon andamento della sua azione.

Invero, il delitto in argomento è posto a presidio esclusivo dell'imparzialità dell'azione amministrativa, la quale, tramite l'adesione del soggetto attivo all'accordo col privato, non risulterebbe più in posizione di estraneità rispetto agli interessi in gioco.

Ciò, comunque, giustifica un minor rigore sanzionatorio.

La Legge Severino è intervenuta, poi, eliminando ogni riferimento al concetto di retribuzione, preferendo ricorrere anche in questa ipotesi alla dazione o promessa di denaro od altra utilità; dunque, anche per questo delitto, vale quanto specificato in tema di concussione.

ART. 319 CP – CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.”

SOGGETTO ATTIVO: pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, chiunque

PENA: reclusione 4 – 8 anni, per l’incaricato di servizio pene ridotte fino ad 1/3

CONDOTTA: l’accordo fra privato e soggetto pubblico finalizzato alla dazione o promessa di denaro od altra utilità; in questa fattispecie corruttiva il patto dev’essere finalizzato al compiere (o al non compiere) un atto contrario al suo ufficio, ovvero nell’omettere o ritardare (o aver omesso o ritardato) un atto doveroso.

Tali azioni od omissioni non comportano nessun particolare sforzo interpretativo, mentre più controverso appare, invece, la formula “contrarietà ai doveri d’ufficio”.

In primis, si rileva che tale contrarietà va raffrontata coi singoli specifici doveri propri di ogni ufficio, contenute in norme e regolamenti.

Tale rinvio, peraltro, permette di configurare questa grave ipotesi di reato anche in presenza di attività discrezionale della PA, ove, nonostante l’alto grado di libertà in ordine all’adozione atti, questa sarà sempre vincolata dai cd. limiti esterni della discrezionalità, ossia alle norme di buona amministrazione, oggi in gran parte contenute in norme specifiche.

ART. 319ter CP – CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”

SOGGETTO ATTIVO: pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, chiunque

PENA: reclusione 4 – 10 anni, per l’incaricato di servizio pene ridotte fino ad 1/3

CONDOTTA: La condotta è identica a quella descritta nei due articoli precedenti, cui fa riferimento espresso anche la norma in commento.

La peculiarità risiede, anche in questo caso, nella finalità a cui tende l’accordo.

Nello specifico, si tratta di favorire o danneggiare una parte di un processo penale, civile od amministrativo.

Qualora da ciò derivi una ingiusta condanna il reato risulta aggravato dall'evento e la pena sarà più alta in ragione di quella irrogata alla parte danneggiata.

ART. 322 CP – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

SOGGETTO ATTIVO: pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio (comma 3,4), chiunque (commi 1,2)

PENA: reclusione 1-5 anni, ridotti di 1/3 (commi 1,3), reclusione 4-8 anni, ridotti di 1/3 (commi 2,4)

CONDOTTA: Le condotte descritte, invero, sono due.

Ai commi 1,2 abbiamo la cd. istigazione attiva, mentre ai successivi 3,4, l'ipotesi passiva.

E' attiva l'istigazione del il privato che offre o promette denaro od altra utilità per indurre il soggetto a compiere, omettere o ritardare un atto d'ufficio o ad esso contrario.

L'istigazione si dice passiva ove vi sia una sollecitazione da parte del soggetto qualificato al medesimo fine sopra descritto.

Sul significato di sollecitare, va rilevato come debba essere verificata l'azione caso per caso, perché nel caso in cui si interpreti come insistenza del pubblico ufficiale si rischia di andare a punire fatti scarsamente offensivi; mentre se lo si vuole interpretare come “indurre il privato a “, si ci troverebbe davanti ad un doppione dell'art. 319 quater, ossia induzione indebita, nella figura del tentativo.

Non pare pleonastico ricordare che, per la configurazione del reato che occupa, l'istigazione, attiva o passiva, non deve andare a buon fine, sennò si ricadrebbe nella fattispecie di corruzione, peraltro perfettamente consumata.

La dazione e la promessa, da ultimo, devono essere rivolti espressamente al soggetto pubblico, risultando esclusa la realizzazione di questo delitto qualora siano rivolte ad un terzo.

3.4 I REATI DI ABUSO D'UFFICIO, OMISSIONE O RIFIUTO D'ATTI D'UFFICIO E TRAFFICO D'INFLUENZE ILLECITE

Si tratta degli ultimi reati oggetto d'analisi; invero, vanno a punire condotte eterogenee e non rappresentano un'autonoma categoria.

Va, però, sottolineato che il reato di traffico d'influenze illecite è una novità introdotta dalla Legge anticorruzione.

ART. 323 CP – ABUSO D'UFFICIO

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

SOGGETTO ATTIVO: pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA: reclusione 1-4 anni

CONDOTTA: Il reato che occupa punisce il soggetto pubblico che, abusando delle sue funzioni, abbia procurato a sé un vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

La condotta è descritta minuziosamente, onde precisare nel modo migliore i limiti dell'abuso punibile, in ossequio al principio di tipicità.

Il pubblico ufficiale deve aver infatti agito in violazione delle leggi o dei regolamenti che disciplinano l'esercizio delle funzioni o del servizio.

A quanto sopra, poi, si aggiunge l'inosservanza dell'obbligo giuridico di astenersi, sia nel caso di conflitto di interessi (è l'ipotesi di interesse privato in atto d'ufficio), sia nelle altre ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti.

Tali violazioni od omesse astensioni devono aver provocato, alternativamente, un danno ingiusto, ovvero un vantaggio valutabile in termini economici.

Si tratta di reato d'evento, dunque tanto il danno quanto il vantaggio devono sussistere per la realizzazione del delitto.

ART. 328 CP – RIFIUTO D'ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non

compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

SOGGETTO ATTIVO: pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA: reclusione 6 mesi – 2 anni (comma 1), reclusione fino ad un anno o 1.032 euro di multa

CONDOTTA: Il presente articolo prevede due condotte diverse per ciascuno dei due commi.

Il primo comma, infatti, punisce il rifiuto del soggetto pubblico di compiere una determinata serie di atti.

Per rifiuto deve intendersi una positiva manifestazione del diniego, non assimilabile ad un contegno omissivo, in ordine al compimento dell'atto; deve inoltre essere indebito, ossia non giustificabile.

Circa gli atti, poi, si osserva che il Legislatore ha voluto specificare la natura di questi, restringendo il campo e riferendosi solo a quelli connotati da una particolare incidenza in settori sensibili (giustizia, sicurezza, ecc), nonché di chiara urgenza, come si desume dall'inciso “che deve essere compiuto senza ritardo”.

Passando al secondo comma, va subito specificato che non trova applicazione nelle ipotesi enucleate dal precedente.

Trattasi di classica figura di delitto omissivo, descrivendo la condotta del soggetto qualificato che non compie l'atto e non espone le ragioni del ritardo al privato istante. Il termine per adottare l'atto richiesto è di 30 giorni, un ulteriore modo per evitare la responsabilità penale è previsto dalla stessa norma incriminatrice, ossia spiegare le ragioni della mancata adozione o del ritardo nel suddetto termine.

ART. 346bis CP – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

SOGGETTO ATTIVO: chiunque, pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA: reclusione 1 – 3 anni, aumentate nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, ovvero diminuite nel caso di cui al comma 5

CONDOTTA: Il reato di cui ci si occupa costituisce una nuova fattispecie introdotta dalla Legge 190/2012.

Trattasi di particolare ipotesi di millantato credito, la quale soddisfa le esigenze repressive di andare a colpire colui che si pone come “mediatore” fra soggetto pubblico e privato, in ottica di conclusione di un accordo corruttivo.

Detta attività di intermediazione deve sostanziarsi nello sfruttamento delle relazioni esistenti con un pubblico ufficiale (od incaricato di pubblico servizio), anche al fine di far compiere a questo ultimo un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, ovvero ritardare od omettere un atto conforme ad esso, dietro l’indebita dazione o promessa di denaro od altro vantaggio patrimoniale per sé o per un terzo.

Per la sussistenza del delitto di traffico illecito d’influenze non si deve addivenire all’accordo corruttivo; tale condotta deve infatti rimanere relegata nelle attività propedeutiche al mercimonio, perché qualora questo si perfezioni, il mediatore risponderebbe a titolo di concorso in corruzione.

Detti casi, si osserva, sono limitati alle sole ipotesi di corruzione propria ed in atti giudiziari.

La mediazione in questione, poi, deve poggiare su una relazione esistente fra l’intermediario ed il soggetto pubblico, viceversa, ove questo rapporto sia inesistente, si ricadrebbe nell’ipotesi di millantato credito.

Passando all’oggetto materiale, ossia dazione o promessa di denaro od altro vantaggio, come specificato nel testo di legge, questi devono essere indebiti ed il vantaggio, in particolare, è solo quello di tipo patrimoniale.

La finalità di quanto dato o promesso deve essere quella di retribuire il soggetto qualificato per la sua “opera”, la quale, si ribadisce, non deve realizzarsi.

Alla stessa pena soggiace anche il soggetto che dà o promette, mentre, qualora il mediatore rivesta una qualifica pubblica o presti la sua opera in ambito giudiziario, le pene sono aumentate.

Da ultimo, qualora si versi in ipotesi di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

4. PENE E SANZIONI

Nella parte precedente, occupandoci delle singole fattispecie delittuose, abbiamo riportato le pene applicabili ad ogni singolo reato.

Sul punto, abbiamo ricordato che la Legge Severino è intervenuta sulla cornice edittale, spesso aggravando le pene irrogabili.

Invero, detto intervento, non è stato l'unico apportato, il Legislatore della riforma, infatti, si è preoccupato di introdurre diverse norme recanti circostanze aggravanti ed attenuanti, pene accessorie ed ha allargato l'ambito dei soggetti punibili.

4.1 ESTENSIONE DELLA PUNIBILITA'

ART. 320 CP – CORRUZIONE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Tale norma sancisce la punibilità dell'incaricato di pubblico servizio per le ipotesi di corruzione propria ed impropria, con pene diminuite.

ART. 321 CP – PENE PER IL CORRUTTORE

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Questo articolo sancisce la punibilità del corruttore.

ART. 322bis CP - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai*

membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di

un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

Il disposto normativo è chiaro, il Legislatore ha inteso estendere la punibilità anche per i fatti commessi da o nei confronti dei soggetti sopra elencati.

4.2 CIRCOSTANZE

Le circostanze sono elementi accidentali del reato, nel senso che questo si intende perfettamente realizzato anche senza il loro verificarsi; in buona sostanza, servono ad adeguare il precetto penale, di per sé astratto, al maggiore o minore disvalore del fatto concreto.

Queste possono essere aggravanti od attenuanti ove, rispettivamente, aumentino o diminuiscano la pena.

ART. 319bis – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.”

Il legislatore ha, con questo disposto codicistico, ritenuto più grave – e punito più gravemente – il mercimonio volto a conferire incarichi pubblici, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti.

Tale circostanza, poi, è solamente riferibile al delitto di cui all'art. 319 cp.,; stante il richiamo, dunque, anche l'atto di cui parla il testo dovrà essere contrario all'ufficio del soggetto agente.

ART. 323bis CP – CIRCOSTANZA ATTENUANTE

“Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.”

Trattasi di circostanza attenuante riferibile a tutti i reati elencati – peculato, corruzione, ecc.

Circa il requisito della particolare tenuità, esso va rapportato al danno o vantaggio eventualmente promesso, dunque accertato caso per caso.

4.3 PENE ACCESSORIE

Si tratta di pene irrogate insieme a quella principale in seguito all'accertamento di una condotta delittuosa; sono effetti penali della condanna.

Sul punto, la Legge anticorruzione è intervenuta in maniera incisiva.

ART. 317bis CP – PENE ACCESSORIE

“La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.”

Innanzitutto, va rilevato che la Legge 190/2012 ha ampliato il campo di applicazione della suddetta norma.

Dai reati ivi elencati rimane esclusa, misteriosamente, la corruzione impropria di cui all'art. 318 cp.

Quanto alla pena della interdizione dai pubblici uffici, per essa si intende la perdita di una serie di prerogative, fra le quali: il diritto di elettorato, della qualità di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, delle dignità accademiche, degli stipendi pensioni ed assegni a carico dello stato ed altro.

Circa la durata, essa può essere perpetua, ovvero temporanea, di durata compresa fra uno e cinque anni.

ART. 32quater CP – CASI NEI QUALI ALLA CONDANNA CONSEGUE L'INCAPACITA' DI CONTRATTARE CON LA PA

“Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis (1), 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.”

Detta sanzione, che ha sempre durata temporanea (compresa fra uno e tre anni), comporta l'incapacità per il condannato di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

Si segnala la presenza nell'elencazione di quasi la totalità dei reati qui analizzati.

La vera peculiarità sta nel fatto che ognuno dei menzionati delitti deve essere commesso in danno o vantaggio di un'attività imprenditoriale.

Da ultimo, si sottolinea che questa in commento è una delle cause espresse di esclusione dalle gare di appalto pubbliche.

ART. 32 quinquies CP – CASI NEI QUALI ALLA CONDANNA CONSEGUE L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O DI IMPIEGO

“Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, (2) e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di

amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.”

In questa norma, invece, sono elencati i reati a seguito del cui accertamento consegue la cessazione del rapporto di lavoro od impiego.

Anche in questo caso, vi sono inclusi la quasi totalità dei delitti qui commentati.

ART. 322ter CP – CONFISCA PER EQUIVALENTE

“Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.”

La confisca in parola si applica in seguito a condanna penale e consiste nella perdita della proprietà di determinati beni, che l'articolo in commento individua in quelli che furono prezzo o profitto di uno dei reati compresi fra gli articoli 314 – 320 cp.

Per prezzo si suole intendere la somma di denaro, o la quantità di beni, versata per la commissione del delitto; il profitto, invece, costituisce il vantaggio economicamente valutabile che consegue alla realizzazione della condotta.

E' per equivalente, poi, perché qualora non vi sia la disponibilità dell'esatta specie di beni, verrà disposta la confisca di utilità di pari valore.

Detta sanzione è applicabile al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio ed al privato.